

". *...nelle controversie riguardanti le materie elencate all'art. 5 comma 1 bis (per*

Con la sentenza in esame del 30 marzo 2016 il Tribunale di Torino fa il punto su quali siano le conseguenze

Il Giudice piemontese offre una interpretazione stretta e rigida della circolare del 27 novembre 2013 de

La materia oggetto della decisione in esame riguardava l'invalidità e la nullità parziale di un contratto di

Il Giudice rilevava d'ufficio il difetto della condizione di procedibilità e quindi rinviava ad altra udienza po

L'attore aderiva all'incontro fissato dall'Organismo di conciliazione con il solo consulente e senza l'assis

Il Tribunale di Torino, nell'accogliere l'eccezione del convenuto (avere l'attore partecipato senza l'assis

A modesto parere dello scrivente una interpretazione così stringente e rigida del dettato normativo, un

È necessario analizzare attentamente il D.Lgs. 28/2010 per capire come applicando un'interpretazione

Sebbene l'art. 8 comma ~~le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato~~ successivi, fino

L'art. 12, primo comma, ~~ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, dagli~~

Scritto da Administrator

Venerdì 22 Aprile 2016 12:41 - Ultimo aggiornamento Domenica 24 Aprile 2016 15:13

---

Dal tenore letterale e sistematico dell'art. 4 d.lgs. 28/2010, dedicato all'accesso alla mediazione, non risulta che l'assenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione comporti improcedibilità della domanda.

Del resto, l'art. 4 d.lgs. 28/2010, dedicato all'accesso alla mediazione, prevede soltanto che "la domanda di mediazione deve essere presentata dal soggetto che ha diritto di agire in giudizio".

Diversamente dal comma 1-bis dell'art. 5 il richiamato articolo 4 non impone che la domanda stessa sia presentata dal soggetto che ha diritto di agire in giudizio.

Pertanto non appare condivisibile l'orientamento posto in essere dal magistrato Torinese Dr.ssa Cecilia...

[tribunale-torino-30-04-2016-mediazione.pdf](#)